

STATUTO ASSOCIAZIONE “BIODISTRETTO TERRE BELLUNESI”
ENTE DI TERZO SETTORE

Titolo I-Costituzione e scopi

Art.1 Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile e della normativa in tema di associazioni, è costituito l’Ente del Terzo Settore denominato “Biodistretto Terre Bellunesi” che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e a struttura democratica, di seguito indicato anche come “Associazione”.

L’Associazione opera prevalentemente nel territorio d’interesse del Distretto biologico, ovvero in provincia di Belluno ma anche in ambito regionale e nazionale. Il territorio d’interesse del Biodistretto Terre Bellunesi riguarda comuni che comprendono, senza interruzioni, tutte le Aree Vaste della Provincia, ovvero i comuni di: -----

2. L’Associazione ha inizialmente sede legale nel Comune di Feltre presso l’I.I.S. Agrario “Antonio Della Lucia” Istituto Professionale e Tecnico di Stato per l’agricoltura e l’ambiente in Via Vellai 41. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e variazione nella banca dati del RUNTS.

3. L’Associazione ha durata illimitata.

Art.2 Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di ente del terzo settore”

L’acronimo ETS o la locuzione “Ente del Terzo Settore” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente e per l’effetto dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Biodistretto Terre Bellunesi ETS”.

2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “ente del terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 Statuto, sua efficacia ed interpretazione

L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., e, per quanto ivi non previsto, delle norme del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile

Art. 4 Finalità e Attività

1. L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato, operando senza discriminazioni di genere e sostenendo la parità e l’uguaglianza tra tutte le persone come diritti fondamentali di cittadinanza. Nel presente Statuto, il sostantivo maschile utilizzato per i rappresentanti di categorie (socio, associato, volontario, consumatore, produttore ...) è sempre da intendersi rivolto a tutti i generi.

2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei Beni Comuni e del consolidamento della coesione, reciprocità e mutualità delle comunità territoriali.

3. L'Associazione opera in conformità al D.M. del 21 dicembre 2022 recante la determinazione e dei requisiti e delle condizioni per la costituzione dei distretti biologici, ai sensi dell'art. 13 della legge 9 marzo 2022 n. 23 e della DGR del Veneto n° 786 del 27/06/2023 Approvazione delle "Disposizioni regionali per il riconoscimento dei distretti biologici". Opererà, altresì, in conformità con eventuali modifiche a leggi, decreti e regolamenti, regionali, nazionali ed europee, in materia di distretti biologici.

4. L'Associazione opera nei seguenti settori (selezionati tra quelli previsti dall'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore):

“d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”;

“e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

“f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;

“i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”;

“k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso”;

“w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

“z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

5. L'Associazione persegue le seguenti finalità

a) valorizzare, promuovere, tutelare e diffondere l'agroecologia e i metodi di produzione biologica e biodinamica in campo agricolo, zootecnico, agro-alimentare, forestale, ambientale, della trasformazione dei prodotti, della cura e tutela del verde urbano e periurbano, del paesaggio, delle aree protette ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, nonché delle aree svantaggiate montane;

b) promuovere la conversione ecologica come modello culturale sistemico ed olistico di gestione del territorio a livello economico, ambientale e sociale;

c) promuovere tra gli associati occasioni di formazione, informazione e condivisione di principi e tecniche di produzione biologica e biodinamica, applicate a tutta la filiera agro-alimentare, nonché al commercio, al turismo, all'ospitalità e alla ristorazione, alla mobilità sostenibile, alle politiche energetiche territoriali, all'inclusione sociale propria delle aziende biosociali;

d) promuovere la piccola impresa contadina e le attività artigianali di trasformazione dei prodotti che applicano il metodo di produzione biologica/bio-dinamica e i principi dell'agroecologia sul territorio del Distretto, ad esempio facilitando forme di commercio alternative alla grande distribuzione che possano accorciare la filiera e favorire il rapporto diretto tra produttore e consumatore (coproduttore), ovvero attraverso il miglioramento e la valorizzazione della filiera dei prodotti biologici (produzione, confezionamento, commercializzazione, distribuzione, promozione) favorendo, nel contempo, coe

sione e cooperazione tra i diversi soggetti ed attori locali;

- e) promuovere forum ed assemblee di cittadinanza per approfondire e dibattere il tema della centralità/complessità della montagna nella fornitura di eco-servizi vitali, nella prevenzione del rischio idro-geologico, nella conservazione degli ecosistemi e della sobrietà rurale per far crescere comunità che siano in grado di riscrivere nuovi statuti dei propri luoghi e diverse forme di democrazia decisionale, per uno sviluppo locale integrato, autosostenibile, inclusivo e solidale.
- f) valorizzare, tutelare e diffondere la biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agricolo ovvero promuovere e sostenere le azioni finalizzate alla valorizzazione e conservazione della biodiversità, naturale e culturale, del paesaggio e del patrimonio storico-culturale;
- g) promuovere azioni che tutelino il benessere animale e l'impiego di sistemi alternativi alle pratiche degli allevamenti intensivi;
- h) sottolineare il legame tra produzioni, consumo di alimenti, crisi climatica e giustizia sociale ed operare per la difesa della fertilità del suolo e degli ecosistemi acquatici in particolare contrastandone il progressivo consumo e il rischio di "accaparramento" (land/water /grabbing) nei territori montani;
- i) contrastare l'inquinamento da plastica; ridurre l'utilizzo di imballaggi derivati del petrolio nel settore agroalimentare; ridurre il consumo di plastica monouso ad uso alimentare;
- j) ridurre gli sprechi alimentari e il consumo estrattivo ed irresponsabile delle risorse naturali;
- k) far acquisire la giusta dignità anche economica alle tematiche legate al cibo, alle bevande, all'alimentazione e alle scienze gastronomiche favorendo il consumo dei prodotti biologici locali nella consapevolezza delle implicite positive ricadute territoriali e delle correlazioni con la tutela della fertilità dei suoli, della riproducibilità degli ecosistemi, della difesa del paesaggio e della salute e della sicurezza dei cittadini anche attraverso la conversione antropologica dei "consumatori" che si fanno co-produttori di comunità.
- l) educare i consumatori e co-produttori, in particolare, le giovani generazioni sulla corretta alimentazione, sul gusto e sulla capacità di compiere scelte alimentari responsabili e consapevoli;
- m) operare per la difesa della legalità e della trasparenza qualitativa nell'ambito della produzione, distribuzione e consumo di cibo;
- n) realizzare e valorizzare modelli di economia locale di produzione alimentare favorendo le attività legate all'agricoltura biologica/biodinamica, quali la vendita diretta, l'attività agrituristica, l'offerta di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, il turismo rurale, culturale ed enogastronomico;
- o) fornire adeguata rappresentatività alle istanze di tutti i soggetti, singoli o associati, che, nell'ambito del territorio del Distretto biologico perseguono finalità coincidenti con gli scopi dell'Associazione;
- p) favorire e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione collettiva della produzione biologica previste dal regolamento (UE) 2018/848;
- q) individuare efficaci strategie per rivitalizzare e ripristinare le aree demaniali, le terre incolte comunali mettendole a disposizione di giovani produttori biologici, cooperative di settore o finalizzandole ad utilizzi sociali dedicati (orti comuni, orti didattici, parchi urbani e frazionali, corridoi ecologici, biotopi, aree protette), nel rispetto dei principi dell'agroecologia;
- r) sostenere l'apicoltura in quanto attività fondamentale per la salvaguardia della biodiversità;
- s) favorire azioni intersettoriali volte alla riduzione delle emissioni di gas serra ed elaborare innovative proposte proattive con correlate convergenze ed alleanze sociali e di reti affini, per riorientare i finanziamenti pubblici delle diverse misure e programmazioni territoriali, regionali, nazionali verso obiettivi di conversione ecologica, e di equità

sociale, coerenti con quelli dell'Agenda 2030 e con le indicazioni del Gruppo Intergovernativo (IPCC) sulla mitigazione della crisi climatica;

t) riconoscere la specificità ed il ruolo strategico delle aree montane e delle aree interne per lo sviluppo dell'agricoltura biologica/biodinamica, per la salvaguardia della biodiversità, per la rigenerazione socio economica di questi territori.

6. Tra le finalità dell'Associazione si considera anche la Legge 1° aprile 2022 n. 30 recante "Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale" in cui si valorizza il prodotto della tradizione contadina locale. Tale legge comprende in larga parte finalità e obiettivi dell'Associazione sopra elencati, le aziende che praticano l'agricoltura contadina potranno essere coinvolte nei progetti e nelle attività del Distretto.

Art.5 Azioni

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, porrà in essere le seguenti azioni:

- a) creare un regolamento/disciplinare per quei produttori/imprenditori che, condividendo le finalità dell'Associazione, intendono partecipare alle attività del Distretto;
- b) creare punti vendita e organizzare mercati per i produttori del Distretto;
- c) promuovere i prodotti e sostenere i produttori del Distretto mediante la creazione e gestione di canali digitali;
- d) organizzare attività di ricerca e sperimentazione, eventi di divulgazione, formazione ed informazione riguardanti il metodo di produzione biologica;
- e) stabilire collaborazioni e/o accordi specifici con istituti scolastici del territorio ed enti locali, per favorire le attività e perseguire le finalità dell'Associazione;
- f) valorizzare e promuovere le mete turistiche collegate alle produzioni enogastronomiche, alle mete paesaggistiche, naturalistiche e culturali, nei paesi e nei centri storici del Distretto;
- g) coordinare e realizzare progetti di ricerca, catalogazione e promozione per la salvaguardia della biodiversità alimentare, contrastando la crescente omologazione dei consumi, promuovendo, organizzando e/o partecipando a progetti per lo sviluppo di forme di agricoltura biologica ed ecocompatibile;
- h) promuovere e sostenere iniziative con l'obiettivo di preservare e valorizzare l'identità storico- culturale del territorio;
- i) favorire la conoscenza e la fruizione dei prodotti del territorio attraverso iniziative che promuovano la riduzione della filiera distributiva, il rapporto diretto tra produttore e consumatore consapevole, l'organizzazione di attività di turismo enogastronomico;
- j) promuovere, organizzare e gestire attività educative, anche nel campo della scuola e dell'università, attraverso progetti di ricerca, coordinamento, formazione e aggiornamento, finalizzati a una piena attuazione del diritto allo studio, all'educazione alla salute, all'educazione sensoriale e del gusto, allo sviluppo di una corretta cultura alimentare;
- k) proporre e organizzare programmi di cultura alimentare, dirette ai soci, a tutti i cittadini e agli operatori del settore enogastronomico, per una più diffusa conoscenza delle radici storiche e dei processi produttivi in tutti i settori merceologici;
- l) stimolare e assumere iniziative tese al miglioramento dell'alimentazione quotidiana, anche rispetto alle forme di ristorazione collettiva;
- m) intraprendere tutte quelle attività che non contrastino con la sua natura associativa;
- n) esercitare attività diverse, anche di natura commerciale, secondo la normativa vigente;

o) favorire accordi di collaborazione cooperativa anche con l'attivazione di reti di impresa tra gli attori del Distretto, perseguendo la connessione con reti informali e formali di altri distretti del biologico sia del Veneto che nazionali ed esteri per il perseguimento degli obiettivi di Terre Bellunesi;

p) fornire consulenza e assistenza tecnica ai produttori del Distretto per incentivare l'adozione di buone pratiche agricole biologiche, favorire l'innovazione e promuovere il trasferimento delle conoscenze nel settore agroalimentare.

2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

3. L'Associazione può, altresì, attuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, ad esempio:

- anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti;
- mediante donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- mediante la promozione di progetti per partecipare a finanziamenti pubblici, quali bandi regionali, nazionali ed europei, nonché a bandi di privati quali le fondazioni o altri soggetti.

Titolo II -Norme sul rapporto associativo

Art.6 Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 Associati

1. Le categorie di soggetti che devono partecipare al distretto sono:

- a) imprenditori agricoli biologici, singoli o associati, anche in regime di conversione ovvero a regime misto biologico e convenzionale, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche di cui all'articolo 7 della legge 28 luglio 2016, n. 154, che operano sul territorio del distretto, anche organizzati in reti di imprese;
- b) associazioni di produttori biologici;
- c) soggetti singoli o associati, comprese le società cooperative e consorzi, che intervengono nella filiera biologica dalla fase della produzione, della preparazione fino alla distribuzione, in qualsiasi fase a partire dalla produzione primaria di un prodotto biologico attraverso il magazzino, la trasformazione, il trasporto e la vendita o fornitura al consumatore finale, incluse, ove pertinenti, l'etichettatura, la pubblicità, l'attività di importazione, esportazione e appalto.

2. Le categorie di soggetti che possono partecipare al distretto sono:

- a) enti locali e altri enti pubblici che adottino politiche di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge;

- b) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge;
- c) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- d) imprenditori agricoli, singoli o associati, che non adottano il metodo biologico, con particolare riguardo ai soggetti produttivi disciplinati dalla legge 1° aprile 2022, n. 30 sulle piccole produzioni agroalimentari di origine locale e quelli disciplinati dalla legge 17 maggio 2022, n. 61 per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e provenienti da filiera corta;
- e) enti e associazioni pubbliche e private, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti economici regionali che svolgono attività nell'ambito della formazione, della promozione del territorio e dei prodotti agricoli, della ricerca e dell'innovazione finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo primario;
- f) associazioni locali di consumatori;
- g) organizzazioni di produttori;
- h) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento;
- i) altri soggetti privati volti a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.
- h) organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali e associazioni di rappresentanza della cooperazione del territorio di riferimento; agricolo e di difesa della biodiversità, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge;
- l) enti di ricerca pubblici e privati che svolgono attività scientifica in materia di produzione biologica, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della Legge;
- m) enti e associazioni che svolgono attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- n) persone fisiche e gli enti giuridici che condividendo la Carta dei Principi ed aderendo alle finalità istituzionali della stessa intendono collaborare al loro raggiungimento.

Art. 8 Volontario e attività di volontariato

L'associazione può, nello svolgimento delle proprie attività, avvalersi anche di volontari, nel qual caso saranno rispettate le norme di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017. I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito Registro e assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art.9 Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, sulla base di requisiti etici e non discriminatori. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente condividendo la Carta dei Principi, si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Può chiedere integrazioni alla domanda presentata, e in tal caso la decisione dovrà arrivare entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione delle integrazioni.
3. L'accoglimento o il rigetto motivato della domanda è comunicato al richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione e, in caso di accoglimento, egli/ella deve essere iscritto/a nel libro degli associati.

4. Contro un provvedimento di rigetto l'interessato può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 10 Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e, per i soci maggiorenni, anche passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di consultazione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 17 c. 1, del presente Statuto. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili e rimborsabili.

Art. 11 Cause di cessazione del rapporto associativo 1 La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, che ha validità anno solare, trascorsi 30 giorni dal termine di validità. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

- c) estinzione della persona giuridica associata.
- d) morte dell'associato

2. L'associato può inoltre essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata

adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

5. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa sino a una delega per associato, tranne che nel caso della prima assemblea costitutiva. Gli enti aderenti hanno anch'essi diritto ad un voto che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altri applicativi digitali di telefonia almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui

che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e della deliberazioni dell'Assemblea e tenuto a disposizione dei soci.

Art.13 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo con apposito processo partecipativo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) ratificare l'esclusione degli associati;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati (anche per delega), in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art.14 Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Art.15 L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto indipendentemente dal valore della quota associativa versata. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che sono iscritti da meno di 3 (tre) mesi nel libro

degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

2. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Se la riunione avviene in videoconferenza, il voto a scrutinio segreto verrà applicato se fattibile tecnicamente, diversamente si utilizzerà il voto palese.

Art.16 Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. - Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le persone fisiche associate in regola con il versamento della quota associativa o indicate dagli enti giuridici associati, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 13 (tredici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. In osservanza al paragrafo 5.3, punto 1, lettera i) dell'allegato A della DGR n. 786/2023, almeno il 51% dei componenti del consiglio direttivo dovranno essere imprenditori agricoli biologici aventi i requisiti indicati al

paragrafo 5.2, punto 1, lettera a) dell'allegato A della DGR n. 786/2023. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Sono incompatibili alla carica di Consi-

gliere i soci che ricoprono una carica di amministratore di enti locali come sindaci, assessori e consiglieri comunali, provinciali, regionali, circoscrizionali.

3 I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e, nel caso in cui sia composto da tre membri quando siano presenti tutti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe tra i consiglieri.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Se la riunione avviene in videoconferenza, il voto a scrutinio segreto verrà applicato se fattibile tecnicamente, diversamente si utilizzerà il voto palese.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17 Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione e il Tesoriere; il ruolo di Vicepresidente può essere ricoperto dal Segretario o dal Tesoriere; le prime nomine in seno al Consiglio Direttivo sono indicate

nell'atto costitutivo.

- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione degli associati e delibera in merito all'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione; deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
- n) attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- o) essere responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS 2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questi delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

4. Il tesoriere si occupa della tenuta dei libri contabili dell'associazione e svolge eventuali ulteriori mansioni a questi delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art.18 Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica come lo stesso Consiglio, salvo revoca del mandato o dimissioni.
- 3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
- 4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- 5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15(quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
- 6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.19 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
- e) decadenza per assenza ingiustificata (non preventivamente inoltrata al Presidente) per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Allorché la lista dei non eletti fosse esaurita, ovvero inesistente, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri o comunque un numero tale per cui rimarrebbe in carica un numero di membri inferiore al minimo previsto, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20 L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un/a Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.21 Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;

- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.22 L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Les. 117/2017 è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23 Responsabilità dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

Art. 24 Assicurazione dell'Associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Titolo V – i libri sociali

Art.25 Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI – Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste

Art.27 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia. In più nella bozza sono previsti anche gli artt 25 e 26 sulle convenzioni e sul personale:

Art. 28 Convenzioni

Ai sensi dell'art. 55, comma 3 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 11 della legge n. 241/1990 l'associazione può stipulare con la Pubblica Amministrazione accordi al fine di regolare i rapporti fra le parti. Le convenzioni sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 29 Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 30 I Beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e che può essere consultato dagli associati.

Art.31 Bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal consiglio Direttivo e viene

approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni lavorativi che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art.32 Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D. Lgs 117/2017e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, alle eventuali ulteriori norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs 117/2017